

La detrazione dell'Iva per le fatture 2024 ricevute nel 2025

Le fatture emesse negli **ultimi giorni** dell'anno solare seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla **detrazione** dell'Iva che sorge in capo al cessionario.

Ai sensi dell'**articolo 19, D.P.R. 633/1972**, il diritto alla detrazione:

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile**, ossia quando si verificano i seguenti **2 requisiti**:
 - l'**effettuazione** dell'operazione, che si avvera con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento, per le prestazioni di servizi, e
 - il **ricevimento** della fattura d'acquisto;
- può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione** relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Coerentemente, ai sensi dell'**articolo 25, D.P.R. 633/1972**, la **registrazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:

- anteriormente alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e;
- comunque entro il termine di presentazione della **dichiarazione** annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ancora, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998**, è detraibile nella liquidazione periodica l'Iva relative a fatture d'acquisto ricevute e annotate **entro il giorno 15 del mese successivo** al mese oggetto di liquidazione periodica

(oppure entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione periodica, per i contribuenti trimestrali).

La norma consente, dunque, di **retro-detrarre** l'Iva, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni **effettuate** nell'**anno precedente**.

Ciò significa che **non** è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l'Iva di fatture di acquisto **datate dicembre 2024** e **ricevute** nei **primi giorni di gennaio 2025**, anche se registrate entro il 15.1.2025; trattasi di operazioni da considerarsi **effettuate** nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025.

Per tali operazioni "a cavallo d'anno", il diritto alla detrazione dell'Iva sorge nell'anno di **ricevimento** del documento, quindi nel 2025.

Si evidenzia che la **legge delega** di riforma fiscale, nell'ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione Iva, dovrebbe introdurre un **correttivo** atto a consentire l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente, ma ricevute dall'acquirente nei primi 15 giorni di gennaio.

L'**articolo 7, L. 111/2023**, infatti, assume come obiettivo anche quello di modificare la **limitazione temporale** all'esercizio della detrazione per le operazioni a cavallo d'anno. Per adesso si tratta ancora di un intento, atteso che la revisione **non** ha ancora trovato **attuazione**.

Pertanto, vale ancora la regola secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:

- se la fattura è **ricevuta** entro il **31.12.2024**, l'Iva è

detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024;

- se la fattura è **ricevuta** nel **2025**, l'Iva è detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025;

permanendo, dunque, il divieto di applicazione del meccanismo di **retro-detrazione** per le fatture datate dicembre 2024 ricevute i **primi giorni del 2025**.

(MF/ms)